

X LEGISLATURA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario)

Verbale n. **107**

Seduta del 14 marzo 2012

		Presenti	Assenti
Gaetano VALENTI	Presidente	Sì	
Paride CARGNELUTTI	Vicepresidente	Sì	
Igor KOCIJANČIČ	Vicepresidente	Sì	
Mara PICCIN	Segretario	Sì	
Roberto ASQUINI		Sì	
Giorgio BAIUTTI			
Edouard BALLAMAN			Sì
Franco BARITUSSIO		Sì	
Franco BRUSSA		Sì	
Piero CAMBER		Sì	
Paolo CIANI			Sì
Alessandro COLAUTTI		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Alessandro CORAZZA		Sì	
Ugo De MATTIA			
Luigi FERONE			
Gianfranco MORETTON		Sì	
Alessia ROSOLEN			Sì
Maurizio SALVADOR		Sì	
Paolo SANTIN		Sì	
Bruno ZVECH		Sì	
PICCIN sostituisce DE MATTIA		Sì	
ASQUINI sostituisce FERONE		Sì	
MORETTON sostituisce BAIUTTI		Sì	
TOTALE		18	3

Il giorno 14 marzo 2012, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale si riunisce la I Commissione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di verbali di sedute precedenti.
2. Esame del testo proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. **131** "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali" (d'iniziativa della Giunta regionale) e n. **149** "Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale" (d'iniziativa dei consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco e Razzini).

Presiede il Presidente Valenti

Sono presenti l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione Sandra Savino e il Ragioniere generale dott.ssa Manca.

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.20 e, passando al **primo punto** all'ordine del giorno, comunica che sono disponibili i verbali n.ri 101 e 102 i quali, in assenza di osservazioni, si riterranno approvati al termine della seduta.

Il PRESIDENTE, passando quindi al **secondo punto** all'ordine del giorno, ovvero all'esame del testo proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. 131 e 149, dà la parola alla collega Piccin, presidente del Comitato ristretto, perché relazioni sul lavoro svolto dal comitato stesso.

La consigliera PICCIN riferisce brevemente sul lavoro svolto dal Comitato ristretto precisando che, in tale sede, non sono state approfondite le scelte relative alle dimissioni delle partecipazioni della Regione in alcune società previste dall'articolo 17 del testo presentato dalla Giunta (testo base).

Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale sul testo proposto dal Comitato ristretto.

Il consigliere MORETTON si sofferma, in particolare, su alcune questioni di merito. In un'ottica di contenimento dei costi della politica, auspica la dimissione dei consigli di amministrazione di Agemont e di Promotur, nonché di alcune società partecipate da Friulia holding. Ritene che occorra precisare meglio i criteri di definizione delle indennità degli amministratori, prevedendo criteri più stringenti. Chiede all'Assessore quali saranno le ricadute, in termini di risparmio economico-finanziario, dopo l'approvazione di questa legge. Si dice perplesso sulle dimissioni previste dall'articolo 17, non essendo in particolare favorevole alla dimissione della partecipazione al Polo tecnologico di Pordenone: chiede che la Giunta ne espliciti le motivazioni.

L'Assessore SAVINO deposita degli emendamenti; depositano altresì degli emendamenti i consiglieri Moretton e altri, nonché il consigliere Colussi.

Tutti gli emendamenti, raccolti e numerati, vengono allegati al presente verbale (allegato 1).

Nell'attesa che gli emendamenti siano fotocopiati e distribuiti, l'Assessore illustra gli intendimenti della Giunta in merito alle società partecipate. La stessa precisa che si vuole di mantenere la partecipazione al Polo tecnologico di Pordenone, mentre l'unica partecipazione che si vuole dismettere è quella nella Banca popolare etica, dove tra l'altro la Regione ha una partecipazione irrisoria del valore di circa 30 mila euro. È stato accolto il suggerimento di cedere la partecipazione all'Aeroporto di Gorizia al Comune di Savogna, oltre che a quello di Gorizia. Per quanto riguarda le osservazioni del consigliere Moretton sulla necessità di ridurre i compensi degli amministratori, ammonisce sul rischio di svilire troppo, così facendo, il ruolo stesso degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate.

Il consigliere BRUSSA osserva che non sono stati distribuiti ancora gli emendamenti depositati e chiede venga sospesa la seduta fino all'avvenuta distribuzione.

Il PRESIDENTE replica che, nell'attesa della distribuzione degli emendamenti, intende procedere con la discussione generale, avendo oltretutto già chiesto la parola i consiglieri Colautti e Codega. Poi sospenderà i lavori per l'esame degli emendamenti depositati. Lascia quindi la parola al collega Colautti.

Il consigliere COLAUTTI sottolinea che la Regione ha fatto delle scelte precise con il disegno di legge in esame: in alcuni settori, ritenuti strategici, ha voluto mantenere il proprio ruolo di imprenditore. Si chiede però come mai la Giunta non abbia ritenuto di operare attraverso Friulia holding.

Il consigliere CODEGA contesta la scelta della Regione di dismettere la propria partecipazione nella Banca popolare etica, ricordandone il particolare ruolo sociale: oltretutto si tratta di una partecipazione del valore di soli 50 mila euro, quindi alla Regione costa poco mantenerla, a fronte di un enorme valore simbolico.

Il consigliere ASQUINI interviene per affermare che, a suo parere, l'impresa è attività propria dei privati, mentre i poteri pubblici devono intervenire il meno possibile: a loro spetta predisporre le infrastrutture, non operare direttamente sul mercato.

Vengono intanto distribuiti gli emendamenti di cui all'allegato 1.

Il consigliere BRUSSA, constatata la mole degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, oltretutto su un testo che rappresenta la sintesi tra un disegno di legge e una proposta di legge presentata dalla maggioranza, chiede alla Giunta regionale di dare un'indicazione politica chiara sui propri intendimenti. Denuncia l'incapacità dell'attuale esecutivo regionale, incapacità della quale la recente legge su Agemont costituisce un chiaro esempio.

Il consigliere COLUSSI invita a riflettere sulla disciplina che l'emendamento 19 bis. 1, da lui presentato, vuole introdurre nel testo base.

Il PRESIDENTE lascia quindi la parola all'Assessore Savino affinché, per intanto, illustri i propri emendamenti.

L'Assessore SAVINO illustra, singolarmente e nell'ordine, gli emendamenti giuntali presentati, premettendo che si tratta perlopiù di emendamenti di carattere tecnico, legati a norme statali e regionali sopravvenute.

Il consigliere COLUSSI chiede chiarimenti sull'emendamento 2 bis. 1, in particolare sul comma 4, dell'articolo 2 bis di nuova istituzione, che prevede la possibilità di secretare gli indirizzi strategici dati, anche dai singoli Assessori, alle società partecipate, volendo sapere se la secretazione prevista dalla norma esclude anche il diritto di accesso agli atti dei consiglieri regionali.

La dott.ssa MANCA spiega che l'ambito di applicazione della norma è limitato alle società soggette al controllo analogo e non disciplina il diritto di accesso dei consiglieri che rimane nei limiti attualmente previsti.

Il consigliere MORETTON chiede chi stabilisce quando vi è l'obbligo della riservatezza degli indirizzi.

La dott.ssa MANCA precisa che sarà la società interessata a richiedere, motivatamente, la secretazione, ma sarà poi l'Amministrazione regionale a decidere se disporla o meno in concreto.

A questo punto, il PRESIDENTE sospende i lavori alle ore 12.00 per consentire ai consiglieri interessati la partecipazione alla seduta dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Alle ore 12.40 riprendono i lavori con la prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti da parte dell'Assessore SAVINO.

I verbali n. ri 101 e 102, dati per letti, sono approvati all'unanimità.

Alle ore 13.10, conclusa l'illustrazione degli emendamenti da parte dell'Assessore, il PRESIDENTE, preso atto di un impegno dell'Assessore nel pomeriggio che non le consentirà di essere presente, chiude la seduta rinviando i lavori della Commissione alla data che verrà stabilita dall'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

IL PRESIDENTE
(Gaetano Valenti)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Mara Piccin)

IL RESPONSABILE DI P.O.
(Marco Mattioni)

LA VERBALIZZANTE
(Fabiana Ranzatto)



I COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>
(d'iniziativa della Giunta regionale)
(TESTO BASE)

e alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>
(d'iniziativa dei consiglieri Narduzzi, De Mattia, Piccin, Picco, Razzini)

approvato nella seduta del 29 marzo 2011

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 1

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<Regione>> è inserita la parola <<Autonoma>> e dopo la parola <<32>> è aggiunta la parola <<ter,>>;

b) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

<<b bis) individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 1.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<o indirettamente>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 2.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza

Subemendamento modificativo all'emendamento 2 bis 1

Art. 2

1. Al comma 4 dell'articolo 2 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<e alla diffusione>> sono soppresse;
- b) dopo le parole <<ai rispettivi interessi economici, finanziari, patrimoniali, industriali o commerciali.>> sono aggiunte le seguenti: <<Resta fermo quanto previsto per il diritto di accesso dalla legge regionale 7/2000.>>;
- c) dopo le parole <<sul sito istituzionale>> sono aggiunte le seguenti: <<finchè sussistono le suddette esigenze>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO e RITIRATE le lettere a) e b)

ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 2 bis.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Brussa
Subemendamento soppressivo

Art. 2

Al comma 3 dell'articolo 2 bis le parole da <<anche tramite gli Assessori competenti>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 2 bis.0.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 2 bis

1. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2 bis
(Sistema di governo)

1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
3. La Giunta regionale, anche tramite gli Assessorati competenti, nell'esercizio della propria qualità di socio esprime gli indirizzi strategici della singola società.
4. Al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza da parte di potenziali concorrenti del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 3 sono sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente alla Regione o ad una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

EMENDAMENTO 2 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

5. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono almeno semestralmente una relazione illustrativa della gestione del periodo, contenente altresì dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre ad eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento ed in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 2 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione ed i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono autorizzati con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 3.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 4

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4
(*Dismissione delle partecipazioni*)

1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società ed il loro scioglimento volontario sono autorizzati con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati, aventi idonea competenza, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avalimento è regolato con convenzione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 4.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 7

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole <<controllate dalla Regione>> sono inserite le seguenti <<in via diretta,>>;

2. alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: <<La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.>>;

b) il comma 3 è soppresso;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.

3 ter. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, promuove l'osservanza dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 7.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza

Subemendamento modificativo all'emendamento 7 bis 1

Art. 7

All'articolo 7 bis così come inserito dall'emendamento 7 bis i sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica dell'articolo 7 bis è sostituita dalla seguente: <<(Quote riservate al giovani e di genere)>>

2. al comma 1 dopo le parole <<tra i generi>> sono aggiunte le seguenti: <<e la rappresentanza dei giovani fino ai 35 anni compresi>>;

3. al comma 1 il periodo <<Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi.>> è sostituito dal seguente: <<Il genere meno rappresentato e i giovani fino ai 35 anni compresi all'atto della nomina; devono rappresentare, complessivamente, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi.>>;

4. al comma 2 dopo le parole <<genere meno rappresentato>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai giovani fino ai 35 anni compresi, complessivamente>>;

5. al comma 3 dopo le parole <<Il genere meno rappresentato>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei giovani fino ai 35 anni compresi>> dopo le parole <<alcun rappresentante del genere>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei giovani fino ai 35 anni compresi>> e dopo le parole <<all'unità>> sono aggiunte le seguenti: <<dando rappresentanza o ai giovani o al genere>>;

6. al comma 3 dopo le parole <<ricondata all'unità.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Qualora tale arrotondamento consenta di esprimere due o più rappresentanti, questi devono includere sia il genere meno rappresentato che i giovani fino ai 35 anni compresi>>;

7. il comma 5 è soppresso

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 7 bis.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 7 bis

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<< Art. 7 bis
(Quote di genere)

1. Nelle società non quotate in mercati regolamentati controllate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, in via diretta e indiretta, si applica un criterio di suddivisione degli amministratori e dei sindaci da nominare che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di nomina ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
2. Le disposizioni della comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci.
3. Il calcolo del numero dei componenti il genere meno rappresentato, ai sensi dei commi 1 e 2, è effettuato con l'arrotondamento all'unità per difetto dell'eventuale valore non intero. Qualora tale arrotondamento non consenta di esprimere alcun rappresentante del genere, il valore viene ricondotto all'unità.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le necessarie modifiche statutarie nelle società in cui detiene partecipazioni di controllo.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa statale tempo per tempo vigente.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 7 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza
Emendamento aggiuntivo

Art. 7 bis

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<<Art 7 bis.

(Quote riservate ai giovani e di genere)

1. Nelle società non quotate in mercati regolamentati controllate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, in via diretta e indiretta, si applica un criterio di inclusione degli amministratori e dei sindaci da nominare che assicuri la presenza di giovani fino ai 35 anni compresi e del genere meno rappresentato. I giovani fino a 35 anni compresi all'atto della nomina e il genere, devono rappresentare, complessivamente, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di nomina ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, riservando ai giovani fino ai 35 anni compresi e al genere meno rappresentato, complessivamente, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci.
3. Il calcolo del numero dei giovani fino ai 35 anni compresi e dei componenti del genere meno rappresentato, ai sensi dei commi 1 e 2, è effettuato con l'arrotondamento all'unità per difetto dell'eventuale valore non intero. Qualora tale arrotondamento non consenta di esprimere alcun rappresentante di giovani fino ai 35 anni e del genere meno rappresentato, il valore viene ricondotto all'unità dando rappresentanza o ai giovani o al genere. Qualora tale arrotondamento consenta di esprimere due o più rappresentanti, questi devono includere sia i giovani fino a 35 anni compresi sia il genere meno rappresentato.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le necessarie modifiche statutarie nelle società in cui detiene partecipazioni di controllo.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 7 bis.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 8

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<controllate dalla Regione>> sono aggiunte le seguenti <<in via diretta>>;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 14 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), nel caso in cui gli amministratori facciano parte anche di organi amministrativi o di controllo di altre società controllate indirettamente dalla Regione, gli emolumenti rinvenienti per la funzione svolta sono comunque riversati alla società controllante.

6 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO e RITIRATA lettera b)

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 8.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 8 bis

1. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis

(Trasferimenti o finanziamenti)

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.

2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.

3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 8 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza
Emendamento aggiuntivo

Art. 8

Al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole <<caratteristiche della società>> sono aggiunte le seguenti: <<, del capitale amministrato>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 8 2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza
Emendamento sostitutivo

Art. 8

Il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<5. Non sono riconosciuti fringe benefit agli amministratori investiti di particolari incarichi di cui al comma 1. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle società medesime.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 8 4

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 9

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;>>;

2. alla lettera b) dopo le parole <<le generalità>> sono inserite le seguenti <<ed il curriculum vitae>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 9.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza
Emendamento soppressivo

Art. 9

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 le parole <<, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 9.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 10

1.All'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<il conferimento degli incarichi>> sono inserite le seguenti:

<<avuto riguardo alla capacità professionale e>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 10.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 11, dopo la parola <<32>> è inserita la parola <<ter>> e le parole <<di appartenenza.>> sono sostituite dalle seguenti <<partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 11.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 12

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e alle disposizioni che regolano le società di capitali.>>;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola <<direttamente>> è soppressa;

c) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: <<Queste ultime si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 13 a 15.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 12.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 13

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 sono aggiunte le parole: <<, che costituiscono per le stesse linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 13.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 14

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Sono soggetti al controllo della Giunta regionale i>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 14.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 15

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2 bis, comma 5, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<dalla Giunta regionale, nonché>> è aggiunta la parola <<dalle>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 15.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza
Emendamento aggiuntivo

Art. 15 bis

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art 15 bis.

(Aumento del *capitale sociale Banca popolare etica -Società cooperativa per azioni*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società cooperativa per azioni <<Banca Popolare Etica- Società cooperativa per azioni.>> mediante l'acquisto di nuove azioni fino alla concorrenza di € 130.000,00.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare l'aumento della partecipazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di € 130.000,00 per l'anno 2012 a carico dell'unità' di bilancio___e .del capitolo__del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dell'unità' di bilancio___e del capitolo__ del stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 109 **dd.** 28/03/2012

EMENDAMENTO 15 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pag.16.1

Art. 16

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Conferma delle partecipazioni regionali)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia s.p.a. - Friulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) Insiel – Informatica per il Sistema degli Enti Locali s.p.a. autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) Sincrotrone – Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998));

f) Banca Popolare Etica – Società cooperativa per azioni autorizzata con l'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998;

g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita con l'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

h) Società Ferrovie Udine – Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003));

EMENDAMENTO 16.0.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

- i) Eurologistica s.p.a. autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004));
- j) Finanziaria MC s.p.a. autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- k) Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. costituita dall'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall'art. 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010));
- m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 16.0.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza

Subemendamento modificativo al 16.1

Art. 16

Dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

<<m bis) Banca popolare Etica- Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998).>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 16.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 16

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Conferma delle partecipazioni regionali)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia s.p.a. - Friulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) Insiel – Informatica per il Sistema degli Enti Locali s.p.a. autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) Sincrotrone – Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

e) Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998));

f) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita con l'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

g) Società Ferrovie Udine – Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003));

EMENDAMENTO 16.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

- h) Eurologistica s.p.a. autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004));
- i) Finanziaria MC s.p.a. autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- j) Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. costituita dall'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- k) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall'art. 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010));
- l) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 16.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Art. 16 bis

1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis
(Trasformazioni e razionalizzazioni)

1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna s.p.a. – Agemont S.p.A. e la trasformazione di Promotur S.p.a. sono disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 16 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento sostitutivo all'emendamento di pag. 17.4

Art. 17

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste s.p.a. – in liquidazione autorizzata con l'articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<Comune di Gorizia>> sono inserite le seguenti <<e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 17.0.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponenti: Moretton, Codega, Brussa, Zvech
Emendamento soppressivo

Art. 17

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 17.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Colussi
Emendamento soppressivo

Art. 17

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 17.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponenti: Brussa, Moretton, Zvech
Emendamento soppressivo

Art. 17

Il punto c del comma 1 dell'articolo 17 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 17.3

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Corazza

Subemendamento soppressivo all'emendamento 17.4

Art. 17

1. La lettera a) del punto 1 così come sostituito dalla lettera a) del punto 1 dell'emendamento 17.4 è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2012

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 109 dd. 28/03/2012

EMENDAMENTO 17.3.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 17

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata con l'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998;

b) Fiera Trieste s.p.a. – in liquidazione autorizzata con l'articolo 107, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<Comune di Gorizia>> sono inserite le seguenti <<e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/03/2012

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/03/2012

EMENDAMENTO 17.4

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponenti: Brussa, Moretton, Zvech
Emendamento modificativo

Art. 17

Al comma 2, dell'articolo 17, dopo le parole <<al Comune di Gorizia>> sono inserite le seguenti: <<e al Comune di Savogna d'Isonzo, in misura rispettivamente di 2/3 e 1/3,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 17.5

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Sezione I

Il capo I Disposizioni generali in materia di partecipazioni societarie della Regione è suddiviso in tre sezioni:

<<Sezione II
Disposizioni generali>>

Comprendente gli articoli 1, 2 e 2 bis;

Sezione II
<<Partecipazione della Regione autonoma FVG alla società di capitali>>

Comprendente gli articoli da 3 a 10;

Sezione III
<<Società strumentali”>>

Comprendente gli articoli da 11 a 14;

<<Sezione IV
Conferma, trasformazione e dismissione di società comprendente gli articoli da 15 a 18>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 18 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Capo I bis

1. Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente capo:

<<Capo I bis

Coordinamenti normativi

Art. 18 bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo) le parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla TurismoFVG>> sono sostituite dalle seguenti <<le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG>>.

Art. 18 ter

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)

1. Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)), le parole <<la Regione e>> sono soppresse.

EMENDAMENTO 18 bis.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 18 quater

(Modifiche alla legge regionale 9/2011)

1. Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 9/2011 sono sostituiti dal seguente:

<<Art. 7

(Controllo analogo)

1. Il controllo analogo su Insiel S.p.A. è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 12 a 15 della legge regionale in materia di riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, DDLR 131.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 18 bis.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 19

1. L'articolo 19 è inserito nel Capo II.
2. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente <<Disposizioni finanziarie, transitorie e finali>>.
3. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 4>> sono sostituite dalle seguenti <<dagli articoli 17 e 18>> e le parole <<per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti <<per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012>>;
 - b) al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 18>> sono sostituite dalle seguenti <<dagli articoli 17 e 18>> e le parole <<per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti <<per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012>>;

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 19.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Colussi
Emendamento aggiuntivo

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

<<Capo I bis

Disciplina delle nomine di competenza regionale in società di capitali partecipate dalla Regione

Art. 19 bis

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica al procedimento di nomina e designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società di capitali a partecipazione regionale, sia nelle forme dirette ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sia con l'esercizio del diritto di voto nelle forme previste dalla legge o dallo statuto, nonché alla designazione dei medesimi organi di società controllate o partecipate dalle società suddette.

Art. 19 ter

(Requisiti dei candidati)

1. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto relative alla carica.
2. I candidati, inoltre, devono essere persone di sicura e comprovata competenza, professionalità, esperienza e onorabilità,
3. La competenza, la professionalità e l'esperienza sono valutate in relazione al settore specifico cui si riferisce la nomina e al livello della carica.
4. I requisiti previsti dai commi 1 e 2 risultano da attestazioni e certificazioni rilasciate nelle forme di legge, oppure dal curriculum sottoscritto e autocertificato dal candidato.
5. A richiesta dell'autorità di garanzia o dell'organo cui spetta il potere di nomina, il candidato documenta con attestazione o certificazione i requisiti indicati nel curriculum.
6. Non può accedere alle cariche cui si riferisce il presente Capo:
 - a) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo punibile con pena superiore nel massimo a cinque anni;
 - b) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione e per reati fiscali e previdenziali;

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

c) chi ha riportato condanna, anche non passata in giudicato, per delitto non colposo relativo all'esercizio dell'industria, del commercio o della professione o di una carica pubblica, oppure commesso nell'esercizio di tali attività o con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti a essa;

d) chi ha riportato l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio dell'industria, del commercio o della professione;

e) chi appartiene a una associazione segreta.

7. Agli effetti del comma 6, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai medesimi effetti si tiene conto anche delle condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione e non si tiene conto di quelle per le quali è intervenuta riabilitazione.

Art. 19 quater (Incompatibilità)

1. Alle cariche previste nel presente Capo non possono essere nominati:

a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene la nomina;

b) i dirigenti dell'amministrazione regionale ai quali è conferito l'incarico di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario generale del Consiglio regionale, Ragioniere generale, Avvocato della Regione, Direttore generale, Direttore centrale, Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale e Vicesegretario generale del Consiglio regionale e coloro i quali hanno svolto queste funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene la nomina;

c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati a uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;

e) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, primo comma, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici).

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 quinquies (Limitazioni nelle cariche)

1. Le cariche apicali previste nel presente Capo non sono cumulabili.
2. Per tali si intendono quelle di presidente e di amministratore delegato.
3. Chi, essendo titolare di una carica apicale prevista nel presente Capo, riceve la nomina ad altra carica apicale, rinuncia alla carica precedente entro quindici giorni dalla nuova nomina e anteriormente all'accettazione. In difetto, l'accettazione è inefficace e la nomina è revocata.
4. Le cariche previste dal presente Capo non possono essere conferite alla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 19 sexies (pubblicazione delle cariche)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine di competenza regionale in società di capitali che saranno effettuate nell'anno successivo.
2. L'elenco indica, per ciascuna nomina:
 - a) la carica;
 - b) la società cui la stessa si riferisce;
 - c) l'organo competente per la nomina;
 - d) gli eventuali requisiti professionali richiesti per l'attribuzione della carica;
 - e) la data entro la quale la nomina è effettuata;
 - f) il termine, non superiore a novanta giorni anteriori alla scadenza della carica in corso cui la nomina si riferisce, per la presentazione della candidatura;
 - g) i requisiti professionali e di onorabilità personale definiti in via preventiva e generale dall'Autorità di Garanzia di cui all'art. 19 octies.
3. Se per la costituzione di una nuova società o per altra causa diversa dalla sostituzione, l'esigenza di effettuare una nomina sopravviene dopo il termine suindicato, si provvede alla pubblicazione integrativa con le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Salva la sussistenza di esigenze specifiche, non si provvede a nuova pubblicazione per l'effettuazione di nomine in sostituzione di altre precedentemente effettuate.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 septies (Candidature)

1. Chi intende concorrere all'attribuzione di una carica cui si riferisce il presente Capo presenta domanda all'Autorità di garanzia, entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19 sexies.
2. La domanda contiene:
 - a) le generalità del candidato;
 - b) la dichiarazione o l'elezione di domicilio;
 - c) l'indicazione della carica cui la domanda si riferisce;
 - d) l'indicazione delle altre domande presentate per cariche riferite al medesimo elenco e la dichiarazione di priorità nel caso di pluralità di attribuzioni e di incompatibilità fra le cariche attribuite;
 - e) l'autocertificazione dell'inesistenza degli elementi ostativi indicati nel comma 6 dell'articolo 19 ter;
 - f) ogni altro elemento ritenuto utile.
3. Chi intende concorrere all'attribuzione di più cariche in organi amministrativi presenta autonome domande per ciascuna di esse.
4. La domanda per l'attribuzione di cariche in organi di controllo può essere unica e può riferirsi a una o più cariche determinate, oppure a tutte le cariche oggetto della pubblicazione.
5. Alla domanda sono allegati il certificato generale, il curriculum e ogni altro documento ritenuto utile.
6. Il curriculum deve essere redatto secondo il modello contenuto nell'allegato A) alla presente legge, sottoscritto dal candidato per autocertificazione del contenuto.
7. I documenti rilasciati da terzi, indicati nel comma 4, sono prodotti in originale oppure in fotocopia sottoscritta dal candidato che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 19 octies (Istituzione dell'Autorità di Garanzia)

1. E' istituita l'Autorità di Garanzia.
2. All'Autorità di Garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) definire in via preventiva e generale i requisiti professionali e di onorabilità personale necessari per ricoprire incarichi nelle società regionali;
 - b) verificare, se richiesta, l'attività delle società regionali e dei soggetti nominati;
 - c) fornire all'organo deputato alla nomina indicazioni sulla misura dei compensi da attribuire ai soggetti nominati ai sensi del presente Capo.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 nonies (Autorità di garanzia)

1. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per le candidature e la verifica dell'attività svolta competono all' autorità di garanzia,
2. L'autorità di garanzia è composta di tre membri, nominati uno dal Presidente della Regione e due dal Consiglio regionale con votazione a voto limitato, i quali eleggono nel proprio ambito il presidente.
3. L'autorità viene nominata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale e resta in carica per l'intera legislatura.
4. I membri dell'autorità sono scelti fra soggetti di comprovata indipendenza, moralità, autorevolezza e competenza, in possesso delle seguenti qualifiche:
 - a) docente universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
 - b) iscritto da almeno dieci anni nell'albo professionale dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili;
 - c) avvocato dello Stato;
 - d) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, purché in aspettativa o in pensione;
 - e) direttore apicale della pubblica amministrazione;
 - f) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, direttore generale di ente pubblico o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
5. Le qualifiche indicate alle lettere a), d) ed e) del comma 4 si considerano sussistenti se possedute attualmente o per almeno un anno nei cinque anni anteriori alla scadenza del termine indicato nel comma 3.
6. Non possono fare parte dell'autorità di garanzia gli iscritti a un partito politico, i dirigenti sindacali, i senatori, i deputati, i membri di Consiglio regionale, i presidenti di provincia, i sindaci, coloro che si trovano nelle condizioni ostative indicate nel comma 6 dell'articolo 19 ter. L'incompatibilità sussiste se la carica è ricoperta al momento della nomina o lo è stata nei cinque anni anteriori.
7. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 6 determina la decadenza dalla carica. L'organo che ha provveduto alla designazione dichiara la decadenza e nomina il sostituto.
8. L'autorità adotta un regolamento per la disciplina della propria attività.
9. Il compenso del Presidente e dei componenti l'Autorità di Garanzia viene fissato con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
10. Per il suo funzionamento l'Autorità di Garanzia si avvale di personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 decies

(presentazione delle domande dei candidati e verifica delle candidature)

1. Entro i 75 giorni antecedenti la scadenza della nomina, i candidati presentano domanda all'Autorità di garanzia contenente:
 - a) le generalità del candidato e la dichiarazione del domicilio di riferimento;
 - b) l'indicazione della carica di cui la domanda si riferisce;
 - c) curriculum vitae redatto sulla base del modello di cui all'allegato A);
 - d) dichiarazione di inesistenza di cause ostative sotto il profilo della onorabilità personale, di cui all'art. 19 ter comma 4.
2. L'autorità di garanzia esamina collegialmente le domande presentate ai sensi dell'articolo 19 septies.
3. L'Autorità di garanzia può chiedere ai candidati integrazioni e specificazioni in ordine alla documentazione presentata nonché chiarimenti diretti ai fini della valutazione dei requisiti soggettivi dei candidati.
4. Entro i 60 giorni antecedenti la scadenza della nomina, l'Autorità di garanzia formula il parere in ordine a ciascuna candidatura circa la sussistenza dei requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti e lo trasmette all'Organismo competente per la nomina e alla Giunta per le nomine.

Art. 19 undecies

(proposta di nomina e parere della Giunta della nomina)

1. L'organo regionale cui spetta provvedere alla nomina formula proposta motivata e la trasmette al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), unitamente a una relazione illustrativa e al curriculum del soggetto proposto.
2. La relazione indica specificamente la competenza, la professionalità e l'esperienza del soggetto proposto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da attribuire e, se possibile e opportuno, agli indirizzi di gestione che si intende perseguire nella società cui la proposta si riferisce.
3. La Giunta per le nomine costituita in seno al Consiglio regionale, integrata dal presidente della commissione regionale per le pari opportunità o da un suo delegato, esprime il parere motivato sulla proposta. Il parere tiene conto delle capacità del candidato in relazione alla specificità della carica e della sua idoneità al perseguimento degli indirizzi gestionali eventualmente indicati nella relazione.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 duodecies
(Nomine e designazioni)

1. Se il parere della Giunta per le nomine è positivo, l'organo regionale cui spetta la nomina può procedere con le modalità stabilite dalla legge regionale 75/1978.
2. Se il parere è negativo, l'organo competente, se non intende effettuare una nuova proposta al Consiglio regionale, provvede alla nomina o alla designazione con atto motivato, che esprime specificamente le ragioni per le quali il parere è stato disatteso.
3. L'atto di nomina a presidente di società di capitali può contenere gli indirizzi di gestione da perseguire e gli obiettivi da conseguire.
4. Gli elementi eventuali previsti dal comma 3 formano oggetto di una proposta di delibera di indirizzo che viene sottoposta dal rappresentante della regione all'assemblea come proposta da approvare contestualmente alla nomina delle cariche sociali.

Art. 19 terdecies
(Casi di urgenza)

1. Se, per il venire meno di un organo o di un suo componente oppure per altra causa, occorre provvedere immediatamente alla nomina, perché il ritardo determinerebbe grave pregiudizio alla società o agli interessi della regione, l'autorità cui compete il potere di nomina provvede senza necessità di seguire le regole indicate negli articoli da 19 sexies a 19 undecies.
2. Nella scelta del candidato, essa si attiene per quanto possibile agli elenchi relativi a cariche di analogo oggetto e livello.'
3. L'atto di nomina è specificamente e analiticamente motivato con riferimento alle, ragioni di urgenza 'e a quelle della scelta.
4. L'Organo che ha effettuato la nomina trasmette immediatamente l'atto di nomina all'Autorità di garanzia e alla Giunta per le nomine.
5. Le eventuali osservazioni dell'Autorità di garanzia e della Giunta per le nomine non influiscono sulla nomina effettuata.

Art. 19 quaterdecies
(Accettazione della carica)

1. Entro quindici giorni dalla delibera di elezione, il soggetto nominato comunica all'organo che ha effettuato la nomina o la designazione l'impegno di rispettare le eventuali indicazioni contenute nell'atto di nomina e in generale gli indirizzi politici e amministrativi della regione, nonché di presentare annualmente una relazione dell'attività svolta. Per le cariche apicali, la relazione è dettagliata e verificabile.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

2. La dichiarazione contiene anche l'impegno di comunicare il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità o il venire meno dei requisiti di onorabilità.
3. Essa contiene infine il riconoscimento che la mancata presentazione della relazione e l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo costituiscono giusta causa di revoca della nomina.

Art. 19 quindicies
(Verifica dell'attività svolta)

1. La relazione prevista dall' articolo 19 quaterdecies viene trasmessa al Presidente della Regione, al presidente del Consiglio regionale, alla giunta per le nomine, all'autorità di garanzia, i quali possono formulare le proprie osservazioni e richiedere ulteriori informazioni.
2. Con decisione autonoma oppure su richiesta degli organi indicati nel comma precedente, l'autorità di garanzia può svolgere una verifica sull'attività svolta dai soggetti nominati, in particolare mediante esame della situazione e dei risultati economici e finanziari delle società dagli stessi amministrati, anche in raffronto con analoghe strutture in Italia e all'estero.
3. A tal fine l'autorità di garanzia può acquisire dai soggetti interessati i documenti economici e contabili e le informazioni necessarie.
4. Al termine della verifica, essa invia agli organi richiedenti una relazione sui risultati della stessa.
5. Per lo svolgimento dei compiti indicati l'autorità di garanzia può avvalersi della collaborazione di professionisti e consulenti aventi competenza specifica.

Art. 19 sexdecies
(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrono la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 septdecies
(Trasparenza)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organi che hanno effettuato nomine e designazioni compilano un prospetto contenente in via riassuntiva l'indicazione dei soggetti nominati e del tempo della nomina.
2. Il prospetto viene pubblicato sul sito internet della regione.

Art. 19 octodecies
(Modalità delle dichiarazioni)

1. I membri eletti dell' Autorità di garanzia sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:
 - a) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
 - c) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 19 novodecies
(Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 19 septdecies sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 19 septdecies.

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Art. 19 vicies
(Cessazione dall'ufficio)

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 19 septdecies sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 octodecies, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 octodecies.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 19 septdecies.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.

Art. 19 unvicies
(Inadempienza degli obblighi)

1. In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 19 septdecies e 19 octodecies della presente legge, il Presidente della Regione diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni. .

2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Regione ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>

NOTA

In sede di coordinamento si chiede di introdurre la seguente modifica all' articolo 19 del DDL 131:

Articolo 19

All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

<<2 bis Il Consiglio regionale stabilisce la dotazione finanziaria per il funzionamento dell'autorità di garanzia.

2 ter La Giunta regionale stabilisce il compenso per i componenti dell'autorità di garanzia e i criteri della corresponsione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 19 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento aggiuntivo

Art. 19 bis

1. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 8 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010.

1 ter. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

1 quater. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.

1 quinquies. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.

1. sexies. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011, il controllo analogo su Agemont S.p.a. è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 12 a 15.>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 19 bis.2

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Giunta regionale
Emendamento modificativo

Art. 20 (Abrogazioni)

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera g) del comma 1 le parole <<la legge regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<l'articolo 2 della legge regionale>>;

2..le lettere k), m) r) ed u) sono soppresse;

3. alla lettera ff) le parole "e gli articoli 96 e 118" sono sostituite dalle seguenti: "e l'articolo 96";

4. la lettera bbb) è soppressa;

5.dopo la lettera ddd) è aggiunta la seguente:

<<ddd bis) il comma 8, dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);>>;

6. alla lettera eee) le parole <<17 e 18>> sono sostituite dalle seguenti <<22 e 23>>;

7. la lettera fff) è soppressa;

8. alla lettera ggg) dopo la parola <<43>> sono inserite le parole <<e i commi 48 e 49>>;

9. dopo la lettera ggg) sono aggiunte le seguenti:

<<ggg bis) i commi da 43 a 45 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009);

ggg ter) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

ggg quater) i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010));

ggg quinquies) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);

EMENDAMENTO 20.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

ggg sexies) il comma 10 dell'articolo 5, i commi 6 e 7 dell'articolo 11 e i commi 23 e 24 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 20.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Colussi
Emendamento aggiuntivo

Art. 20 bis

Dopo .l'articolo 20 aggiungere il seguente:

<<Art. 20 bis
(*Norma transitoria*)

1. Nella X legislatura l'autorità di garanzia prevista dall'articolo 19 octies viene nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 20 bis.1

DDL N. 131

<<Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>>

PDL N. 149

<<Norme per la razionalizzazione, la trasparenza e il contenimento dei costi degli organi delle società a partecipazione regionale>>

Proponente: Colussi
Emendamento aggiuntivo

Art. 20

Dopo la lettera g) comma 1 dell'articolo 20 aggiungere la seguente:
<<g bis) l'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/03/2012
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 29/12/2012
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 110 dd. 29/12/2012

EMENDAMENTO 20.2